

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBANO, CANNIZZARO

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernenti il numero massimo degli assessori per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti

Presentata il 26 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina ordinamentale degli enti locali italiani è stata spesso interessata da riforme che hanno più volte ridisegnato l'assetto istituzionale di un territorio caratterizzato da diversità di carattere geografico e da esigenze legate alle peculiarità culturali ed etniche della popolazione. Una delle caratteristiche che delinea l'assetto istituzionale degli enti locali nel nostro Paese è la diffusa frammentazione comunale: secondo gli ultimi dati riferiti dall'Istituto nazionale di statistica nel marzo 2024 i piccoli comuni sono 5.521, ossia il 69 per cento dei 7.896 comuni italiani esistenti rispetto a tale periodo.

Il profondo rinnovamento della legislazione in materia di autonomie locali è iniziato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, è proseguito con la legge 25 marzo 1993,

n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, per finire con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con la legge 15 maggio 1997, n. 127, finalizzate alla semplificazione amministrativa.

Queste norme sono poi confluite per la maggior parte nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente è intervenuta la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta « legge Delrio », che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali. Nello specifico, in riferimento ai piccoli comuni, l'articolo 1, comma 135, della suddetta legge ha modificato l'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la no-

mina di un massimo di due assessori, mentre per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti è consentita la nomina fino ad un numero massimo di quattro assessori. In precedenza l'articolo 47 del TUEL prevedeva che, fino all'adozione delle norme statutarie da parte delle giunte comunali e provinciali, il numero degli assessori non dovesse essere superiore a quattro nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e non superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti.

La maggioranza dei comuni italiani sono di piccole dimensioni e in essi risiede una quota quasi marginale della popolazione. Ciò comporta spesso anche una minore capacità amministrativa di tali comuni, legata al numero ridotto di dipendenti e delle risorse strumentali e finanziarie.

A tal proposito, è evidente che un ampliamento del numero degli assessori nelle giunte dei piccoli comuni, come previsto

prima della modifica attuata dalla citata legge n. 56 del 2014, contribuirebbe a migliorare la gestione delle amministrazioni locali anche attraverso una maggiore specializzazione del lavoro degli assessori.

La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, attraverso la modifica dell'articolo 16, comma 17, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, prevede la possibilità, da parte del sindaco, di aumentare il numero degli assessori all'interno delle giunte dei piccoli comuni, a spesa invariata, ovvero senza costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, al fine di contribuire ad una nuova fase di crescita e di cambiamento per tali realtà che, soprattutto nelle aree interne e costiere, risultano spesso penalizzate dalla esiguità della popolazione e dalla relativa distribuzione delle risorse, in considerazione dell'importante ruolo svolto dagli stessi, custodi di uno straordinario patrimonio di beni culturali e ambientali, di tradizioni e di saperi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei ».

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



19PDL0131530